



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

EX ART. 10 L. n. 240/2010 DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Emanato con D.R. n. 908 del 22 dicembre 2023

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento prevede le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori universitarie/i (nel seguito indicati anche come “parte sottoposta a procedimento disciplinare”).

Art. 2 Funzioni e composizione del Collegio di disciplina

1. Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori universitari/e e di esprimere in merito parere.
2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professoresse/professori ordinarie/i, da tre professoresse/professori associate/i e da tre ricercatrici/ricercatori, tutte/i in regime di tempo pieno, nonché da due professoresse/professori ordinarie/i supplenti, nominate/i dal Senato accademico su proposta della/del Rettore/Rettrice. Il Collegio dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi membri può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Il Collegio si articola in tre sezioni, la/il Presidente è unica/o ed è nominata/o dal Senato tra le professoresse e i professori esterne/i alla Scuola. Il Collegio pertanto opera, per i procedimenti relativi alle/ai professoresse/professori ordinarie/i, con la presenza della/del Presidente e delle/dei due professoresse/professori ordinarie/i; per i procedimenti relativi alle/ai professoresse/professori associate/i, con la presenza della/del Presidente e delle/dei due professoresse/professori associate/i; per i procedimenti relativi alle/ai ricercatrici/ricercatori, con la presenza della/del Presidente e delle/dei due ricercatrici/ricercatori.
4. La sezione del Collegio è convocata dalla/dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti della sezione; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

Art. 3 Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal membro supplente:
 - nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con la professoressa e il professore, la ricercatrice e il ricercatore sottoposta/o a procedimento disciplinare;
 - nel caso in cui vi sia grave inimicizia o conflitto personale con la professoressa e il professore, la ricercatrice e il ricercatore sottoposta/o a procedimento disciplinare.
2. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi.



3. La professoressa e il professore, la ricercatrice e il ricercatore sottoposta/o a procedimento disciplinare può proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio per le ragioni di cui al comma 1, entro 5 giorni dal ricevimento della nota di contestazione di addebiti.
4. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste di astensione dei componenti decide la/il Presidente della sezione del Collegio entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano la/il Presidente decide la/il Rettore/Rettrice.
5. In caso di astensione della/del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario più anziano in ruolo. Nei procedimenti relativi alle/ai professoresse/professori ordinarie/i il Collegio è integrato con uno dei supplenti.

Art. 4 **Illeciti disciplinari e sanzioni**

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati nell'art. 89 del R.D. n. 1592/1933 e ss.mm. e ii.
2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono quelle previste dall'art. 87 del R.D. n. 1592/1933.
3. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio comporta per tutta la sua durata la perdita degli emolumenti con l'erogazione del solo assegno alimentare, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, nonché la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio.
4. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
5. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione più grave della censura, la/il Rettore/Rettrice provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla delibera del Consiglio di amministrazione.
6. L'irrogazione della sanzione non solleva la professoressa e il professore, la ricercatrice e il ricercatore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorsa/o.

Art. 5 **Il procedimento disciplinare: avvio e procedimenti di competenza della/del Rettore/Rettrice**

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti di una professoressa o di un professore, di una ricercatrice o di un ricercatore spetta alla/al Rettore/Rettrice, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta o anonima da chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 4 e di quanto disposto dal R.D. n. 1592/1933.
2. La/Il Rettore/Rettrice, venuta/o a conoscenza di fatti che, *prima facie*, configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, svolti i primi accertamenti, avvia senza ritardo la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o inviata a mezzo di posta elettronica certificata, fissando un termine non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della nota di contestazione per la convocazione della professoressa, del professore, della ricercatrice o del ricercatore sottoposta/o a procedimento disciplinare e per la presentazione delle deduzioni a difesa.
3. All'audizione della parte sottoposta a procedimento disciplinare provvede la/il Rettore/Rettrice.



4. La/Il Rettore/Rettrice, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito la professoressa o il professore, la ricercatrice o il ricercatore sottoposta/o a procedimento disciplinare e l'eventuale denunciante, e, ove necessario anche soggetti terzi che siano a conoscenza dei fatti, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti, procede con proprio provvedimento all'irrogazione della sanzione della censura oppure decreta, sempre con proprio provvedimento, l'archiviazione del procedimento. Se in qualsiasi fase della procedura, la Rettore/il Rettore ritiene che i fatti possano dare luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, trasmette gli atti al Collegio di disciplina ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 6

Il procedimento disciplinare:

il giudizio innanzi al Collegio di disciplina e la delibera del Consiglio di amministrazione

1. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, la/il Rettore/Rettrice, svolti i primi accertamenti, può avviare senza ritardo, la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o inviata a mezzo di posta elettronica certificata, fissando un termine non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della nota di contestazione per la convocazione della professoressa, del professore, della ricercatrice e del ricercatore sottoposta/o a procedimento disciplinare e per la presentazione delle deduzioni a difesa.
2. All'audizione della parte sottoposta a procedimento disciplinare provvede la/il Rettore/Rettrice che, ove ritenuto opportuno, può decidere di sentire anche soggetti terzi a conoscenza dei fatti.
3. La contestazione degli addebiti e le deduzioni prodotte dalla parte sottoposta al procedimento disciplinare sono trasmesse entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti dalla/dal Rettore/Rettrice alla competente sezione del Collegio di disciplina, unitamente alla contestuale formulazione di una motivata proposta di sanzione.
4. Il Collegio di disciplina, uditi la/il Rettore/Rettrice, la parte sottoposta ad azione disciplinare, eventualmente assistita da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, e, ove ritenuto opportuno, soggetti terzi informati dei fatti, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi dalla/dal Rettore/Rettrice, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Il parere del Collegio è tempestivamente trasmesso al Rettore/alla Rettore: qualora esso sia nel senso di irrogare una sanzione superiore alla censura, la Rettore/il Rettore provvederà a trasmetterlo al Consiglio di amministrazione per l'assunzione della conseguente deliberazione. Negli altri casi il parere è trasmesso alla Rettore/al Rettore per le determinazioni conseguenti.
5. La/Il Rettore/Rettrice è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
6. Alla professoressa e il professore, la ricercatrice e il ricercatore sottoposta/o a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega, al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
7. Il parere del Collegio deve essere adeguatamente motivato.
8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza delle allieve e degli allievi, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. La delibera è approvata seduta stante e non è resa pubblica.
9. Il provvedimento è notificato alla parte sottoposta al procedimento disciplinare.



10. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 8 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina oppure del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il termine del procedimento è parimenti sospeso nei periodi dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio successivo.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 7

Istruttoria e procedimento disciplinare a carico della Rettrice/ del Rettore

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare a carico della Rettrice e del Rettore ne dà segnalazione alla/al Decano/o della Scuola che avvia l'istruttoria nel rispetto della riservatezza delle informazioni e del principio del contraddittorio, secondo la normativa vigente.

2. L'istruttoria può concludersi senza dar corso ad una fase successiva del procedimento disciplinare oppure dare origine ad una segnalazione formale al Consiglio di amministrazione, corredata da nota del segnalante e dalla relazione sull'istruttoria compiuta dai soggetti preposti, che riassume quanto emerso in fase di istruttoria.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno una Commissione composta da tre membri che ha il compito di effettuare una seconda istruttoria del caso e proporre allo stesso Consiglio di amministrazione l'avvio di un procedimento disciplinare o l'archiviazione. Il Consiglio di amministrazione riunito in assenza della/del propria/o Presidente delibera in merito all'avvio del procedimento che resta in capo al Collegio di disciplina nella sua sezione limitata alle professoresse e ai professori ordinari, che provvederà nei termini e con la procedura stabiliti all'art. 6.

Art. 8

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico della professoressa e il professore, la ricercatrice e il ricercatore per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del procedimento penale e, se già avviato, deve essere sospeso salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Il procedimento disciplinare sospeso deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

Art. 9

Tutela della riservatezza dell'interessato

1. Allo scopo di tutelare la riservatezza della parte sottoposta al procedimento disciplinare, tutte le comunicazioni, sia in partenza che in arrivo, devono essere registrate nel protocollo riservato, senza la scansione del documento su Titulus.



2. Fermi i diritti della parte sottoposta al procedimento disciplinare ad accedere in qualsiasi momento agli atti del procedimento che la riguardano, i soggetti cui compete l'esercizio della potestà disciplinare nonché gli uffici amministrativi che operano a loro supporto sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti comunque a conoscenza.

Art. 10
Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione in deroga a quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto ed è reso pubblico nelle forme previste sul sito istituzionale della Scuola.